

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Premesso

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l'art. 162 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- Vista la nota Anci con gli emendamenti al DI Milleproroghe, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2022; pertanto, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022.
- Vista la Delibera di Giunta n. 7 dell'11.03.2022 di esame e approvazione della proposta di bilancio 2022-2024 e del DUP, da sottoporre al Consiglio dell'Unione per l'approvazione;

Richiamato

- l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:
 1. il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
 2. il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- Dato atto pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:
 - bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, che assume funzione autorizzatoria, costituito:
 - dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio;
 - dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;
 - dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
- Considerato altresì che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 162 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- Dato altresì atto che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- Dato atto che è stato applicato parte dell'avanzo d'amministrazione presunto 2021 di quota vincolata per € 78.668,55, ai sensi dell' art. 187, commi 3, 3-ter e ss. del TUEL, come risultanti dal prospetto di pre-consuntivo, qualora dovesse emergere che l'importo applicato sia superiore di quanto risulterà con l'approvazione del consuntivo, l'ente provvederà con la correzione ridimensionando la quota al risultato finale e troverà le risorse necessarie fino alla concorrenza del valore per mantenere l'equilibrio di bilancio.
- Visto l'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020 che stabilisce lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali qualora non sia stato ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002;
- Rilevato che l'ente rispetta l'indicatore della riduzione del debito commerciale residuo al 31/12/2021 e registra un indicatore dei tempi di pagamento annuale di – 10,45 gg e pertanto non viene stanziato il fondo.
- Visto il DUP relativo al triennio decorrente dall'anno 2022;
- Considerato che non è stato predisposto il Piano Triennale delle OOPP e relativo elenco annuale, da allegare al Bilancio di previsione, in quanto non sono stati previsti interventi ed opere al di sopra di € 100.000,00;
- Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2022/2024;
- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
- VISTO il parere favorevole con riserva dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, acquisito al prot. 396 del 23-03-2022.
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 dal Responsabile del Servizio;
- Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Documento unico di programmazione 2022-2024.
- 2) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 e relativi allegati al presente atto.
- 3) di approvare l'applicazione al bilancio di previsione di quota dell'avanzo d'amministrazione presunto 2021 ai sensi dell' art. 187, commi 3, 3-ter e ss.TUEL.

Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000:

Visto per la regolarità tecnica - contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: MARCHIONI AVV. PAOLO

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 68 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **31/03/2022** al **14/04/2022** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Omegna, lì 31/03/2022

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Omegna, lì 31.03.2022

Il Segretario Direttore
DOTT. MARCO LUIGI DELSIGNORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva in data 31-mar-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI